



Criteri e direttive per l'istituzione e la tenuta degli elenchi di cui all' art. 12, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, recante "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica", nonché per la nomina dei revisori unici dei conti e dei relativi supplenti delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale del Veneto (ATER).

Premessa

La legge regionale 28 giugno 2013, n. 13 ha modificato l'assetto istituzionale delle Aziende Territoriali per l'Edilizia residenziale (ATER) riformulando l' art. 7 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 che prevede, quali organi aziendali, esclusivamente il direttore generale ed il revisore unico dei conti. La medesima legge regionale ha contestualmente abrogato gli articoli 8, 9 e 10 relativi al Consiglio di amministrazione ed ai compiti ad esso attribuiti dalla legge regionale n. 10/1995 nell'originaria formulazione, nonché al Presidente e Vicepresidente.

Per quanto riguarda l'organo di revisione contabile, l'articolo 12 vigente ne prevede quindi la forma monocratica. Il revisore unico dei conti ed i due revisori supplenti di ciascuna ATER sono nominati tra esperti in materia di amministrazione e contabilità iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, mediante estrazione a sorte tra gli iscritti in un elenco istituito presso ciascuna azienda e che con le medesime modalità siano nominati anche i revisori supplenti.

Giacché il comma 1 dell'art. 12 in parola attribuisce alle ATER la disciplina dell'istituzione e tenuta dell'elenco, mediante approvazione di apposito regolamento, si rende opportuno dettare criteri e direttive per l'uniforme gestione su tutto il territorio regionale di tale funzione prodromica alla nomina dell'organo di cui trattasi, la cui competenza è attribuita alla Giunta regionale.

1. Istituzione dell'elenco dei revisori unici dei conti delle ATER in fase di prima applicazione dell'art. 12 della legge regionale n. 10/1995, come modificata dalla legge regionale n. 13/2013.

L'art. 12 della legge regionale n. 10/1995 prevede l'istituzione dell'elenco dei revisori unici dei conti presso ciascuna ATER, pertanto deve essere cura del direttore generale della medesima procedere tempestivamente all'approvazione del regolamento aziendale di funzionamento, sulla base delle presenti direttive.

In fase di prima applicazione della norma, infatti, devono essere determinate le procedure interne all'azienda ed i relativi tempi di istituzione dell'elenco, compatibili con:

- l'art. 10, comma 4, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 13, ai sensi del quale anche i Revisori dei conti, come il Presidente, il Vicepresidente, i componenti del Consiglio di amministrazione ed il Direttore dell'ATER che siano in carica alla data di entrata in vigore della legge medesima, continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla scadenza del loro mandato;
- l'art. 12, comma 4, della legge regionale n. 10/1995 nella formulazione originaria, ai sensi del quale il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina effettuata con DGR n. 3323 del 21 dicembre 2010.

Tenuto conto del principio generale, contenuto nell'art. 4 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 - per il quale gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione svolgono le loro funzioni sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine devono essere ricostituiti - ed al fine di consentire la tempestiva istituzione dell'elenco, la Giunta regionale, contestualmente alle presenti direttive, ha approvato:

- a) lo "Schema di regolamento aziendale per l'istituzione e la tenuta dell'elenco dei candidati alla nomina a revisore unico dei conti istituito ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10";
- b) lo schema-tipo di avviso pubblico per la nomina;
- c) il facsimile di richiesta di iscrizione all'elenco e di dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti per l'iscrizione medesima,

Il regolamento, composto di n. 7 articoli, è volto a disciplinare gli aspetti salienti di tale funzione attribuita alle singole Aziende; lo schema-tipo di avviso, i facsimile di richiesta di iscrizione all'elenco e di dichiarazione sono utilizzati ogniqualvolta si renda necessaria una nomina di cui trattasi da parte della Giunta regionale.



2. *Requisiti per l'iscrizione all'elenco dei revisori unici dei conti delle ATER*

L'art. 12 della legge regionale n. 10/1995 prevede che la nomina del revisore unico dei conti di ciascuna ATER e dei revisori supplenti, da parte della Giunta regionale, avvenga tra esperti in materia di amministrazione e contabilità, mediante estrazione a sorte tra gli iscritti nel registro dei revisori e negli elenchi di cui trattasi istituiti presso ciascuna Azienda.

Si ritiene pertanto che l'idoneità allo svolgimento delle funzioni di controllo ai sensi degli articoli 2397 e seguenti del codice civile (in quanto compatibili), nonché di vigilanza e di verifica di ogni irregolarità nella gestione, (cui è connesso l'obbligo di riferirne con immediatezza al Presidente della Giunta regionale) da un lato e la complessità delle Aziende quali enti pubblici economici erogatori di servizi di interesse economico generale (gestori di una patrimonialità di considerevole consistenza) dall'altro, impongano l'identificazione di requisiti e professionalità idonei a garantire l'esperienza in materia di amministrazione e contabilità richiesti dalla norma.

A tal fine sono stati individuati i seguenti requisiti di iscrizione all'elenco:

a) anzianità di iscrizione, non inferiore a dieci anni, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; ai fini del calcolo dell'anzianità di iscrizione si fa riferimento all'iscrizione al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

b) aver svolto perlomeno due incarichi di revisore dei conti, ciascuno per la durata di tre anni, presso enti o aziende pubbliche o società di capitali;

c) in alternativa al punto b), aver ricoperto incarichi di pari durata di responsabile dei servizi economici e finanziari presso enti con analoghe caratteristiche.

Resta inteso che, congiuntamente ai requisiti di idoneità professionale, l'iscrizione all'elenco è subordinata all'insussistenza delle cause di inconferibilità previste dall'art. 7 del decreto legislativo 31/12/2012, n. 235, nonché delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 codice civile e di inconferibilità specifiche all'incarico.

3. *Modalità d'iscrizione agli elenchi*

Le richieste d'iscrizione all'elenco sono redatte in carta libera ed indirizzate a ciascuna ATER.

L'inoltro della richiesta d'iscrizione all'elenco deve avvenire mediante posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale di ciascuna ATER indicato nei singoli avvisi pubblicati contemporaneamente sui siti delle Aziende e contestualmente alla pubblicazione di apposito estratto di avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (d'ora in poi BURVET).

Tali avvisi devono contenere i requisiti, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste d'iscrizione.

Al fine di semplificare il procedimento ed agevolare gli interessati all'iscrizione agli elenchi aziendali, per la redazione delle relative richieste, nonché delle dichiarazioni ad essa allegate, sono utilizzati esclusivamente i facsimile sopra citati approvati dalla Giunta regionale e pubblicati nelle pagine dei siti internet aziendali congiuntamente all'avviso di cui trattasi.

Le richieste e le relative dichiarazioni devono essere sottoscritte dagli interessati a pena di esclusione. Gli interessati possono inoltrare le richieste di iscrizione per ciascuno dei sette elenchi aziendali.

4. *Termini per le richieste d'iscrizione all'elenco*

Il termine per la presentazione delle richieste è fissato nell'estratto di avviso pubblicato nel BURVET; tale termine, non inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'estratto di avviso medesimo, è perentorio.

Giacché l'art. 12, comma 3, della legge regionale n. 10/1995 prevede che l'incarico del revisore unico dei conti abbia termine al compimento del sesto mese successivo alla scadenza della legislatura regionale, l'estratto di avviso e gli avvisi integrali sono pubblicati entro 15 giorni dalla scadenza della legislatura regionale.

5. *Istruttoria delle richieste e formazione dell'elenco*

Le richieste d'iscrizione, pervenute entro i termini indicati nell'estratto di avviso e negli avvisi integrali, sono valutate da commissioni aziendali di tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, nominate dai direttori generali; per la partecipazione alla commissione non sono previsti compensi.



89e88e19



Per la presentazione delle candidature dovrà essere usata esclusivamente la modulistica approvata dalla Giunta regionale; la mancanza di sottoscrizione della proposta di candidatura comporta la nullità della candidatura stessa; la mancanza della dichiarazione sostitutiva o della sottoscrizione della stessa nonché la mancanza della copia fotostatica del documento di identità comportano la nullità della proposta di candidatura.

Qualora le richieste presentino delle irregolarità o delle omissioni, la commissione istruttoria dà notizia di tale irregolarità all'interessato, che è tenuto entro 10 giorni alla regolarizzazione od al completamento della dichiarazione.

Si evidenzia che la mancanza della regolarizzazione e/o del completamento della dichiarazione nel procedimento di iscrizione o mantenimento dell'iscrizione all'elenco, costituisce causa ostativa all'iscrizione.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 10bis della L. n. 241/1990, ciascun interessato è informato dei motivi ostativi all'iscrizione all'elenco a mezzo PEC ed è accordato il termine di dieci giorni per presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti.

La commissione, qualora gli interessati non presentino per iscritto le proprie osservazioni entro il termine sopra citato, conclude la propria istruttoria e redige l'elenco definitivo degli idonei.

L'elenco dei candidati idonei alla nomina a revisore unico dei conti è approvato con provvedimento del direttore generale entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di iscrizione. Qualora nel corso della legislatura regionale di riferimento dovessero rendersi necessarie sostituzioni di revisori e supplenti, l'elenco di cui trattasi è aggiornato a seguito di pubblicazione di nuovo estratto di avviso e nuovo avviso integrale, rispettivamente nel BURVET e nel sito internet istituzionale dell'Azienda/e interessata/e.

6. *Contenuto e pubblicità dell'elenco*

Gli elenchi di candidati approvati sono pubblicati nel sito internet istituzionale di ciascuna Azienda in una sezione appositamente costituita e denominata "Elenco dei candidati alla nomina a revisore unico dei conti dell'ATER di _____"

Detti elenchi, redatti in ordine alfabetico, devono riportare per ciascun candidato alla nomina di revisore:

- a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;
- b) la residenza;
- c) la data e il numero di iscrizione nel registro dei revisori legali.

7. *Trasmissione degli elenchi alla Giunta regionale*

Gli elenchi di cui al punto precedente, contestualmente alla pubblicazione nel sito internet istituzionale di ciascuna Azienda, sono trasmessi al Presidente della Giunta regionale, affinché la Giunta regionale possa provvedere ad effettuare le nomine mediante estrazione, come previsto dall'art. 12, commi 1 e 2, della legge regionale n. 10/1995.

La trasmissione degli elenchi deve avvenire entro 10 giorni dall'approvazione dei medesimi da parte dei direttori generali ed essere contestuale alla pubblicazione di cui al precedente punto 6.

8. *Procedura di estrazione a sorte tra gli iscritti agli elenchi aziendali*

Le operazioni di estrazione avvengono mediante utilizzo di procedura informatica.

Al fine di garantire la massima trasparenza del procedimento, l'estrazione a sorte tra gli iscritti negli elenchi aziendali prevista dall'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 10/1995 avviene nel corso di una seduta pubblica tenuta da una commissione composta dai Direttori di Dipartimento e di Sezione competenti in materia di Edilizia abitativa, nonché dal Direttore della Sezione Servizi informativi.

Della data della seduta di estrazione viene data comunicazione nel BURVET mediante avviso almeno 10 giorni prima della convocazione della seduta medesima.

Le funzioni di Presidente della commissione per l'estrazione sono svolte dal Direttore di Dipartimento, che provvede ad individuare il segretario verbalizzante della seduta.

Al fine di procedere all'estrazione, ciascun candidato iscritto al singolo elenco aziendale è identificato mediante il numero progressivo d'iscrizione all'elenco medesimo.

L'estrazione avviene mediante l'applicazione del seguente algoritmo "=INDICE(A:A;E1)" su foglio elettronico in formato.xls estraendo tre numeri (corrispondenti ai nominativi iscritti nell'elenco in ordine alfabetico) per ciascun revisore da nominare.



89e88e19



Sono quindi nominati dalla Giunta regionale revisore unico dei conti, nonché a primo e secondo revisore supplente di ciascuna Azienda interessata, il primo degli estratti di ciascuna terna, al quale subentreranno in ordine di estrazione i successivi, in caso di rinuncia o impedimento dell'avente diritto alla nomina medesima.

A seguito dell'operazione di abbinamento dei numeri estratti ai candidati iscritti nell'elenco aziendale, il Presidente dichiara effettuata l'estrazione delle terne di revisori titolari e supplenti, nonché degli eventuali subentranti.

Le operazioni di estrazione sono ripetute su ciascun elenco aziendale per il quale deve essere effettuata la nomina.

Delle operazioni di estrazione e dell'esito del relativo procedimento viene redatto apposito verbale, al quale sono allegati due liste:

- nominativi sorteggiati, in ordine di estrazione, comprensiva dei nominativi per le eventuali sostituzioni;
- nominativi che hanno preso parte al sorteggio.

I nominativi che vengono estratti per la nomina a revisore unico o revisore unico supplente, nonché quelli estratti per le eventuali sostituzioni, continuano a concorrere alla formazione degli elenchi di candidati sorteggiabili valide per eventuali estrazioni successive.

Poiché i nominativi estratti successivamente a quelli aventi diritto alla nomina subentrano solo in caso di eventuali rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte dei primi estratti, si viene a determinare una graduatoria avente efficacia esclusivamente fino al momento dell'approvazione della deliberazione di nomina da parte della Giunta regionale.

Qualora il nome del medesimo candidato venga estratto più volte, l'interessato è tenuto, in fase di accettazione dell'incarico, ad optare per lo svolgimento dell'incarico di revisore unico (effettivo o supplente) in una sola ATER:

Qualora nessun estratto accetti la nomina o emergano impedimenti all'assunzione dell'incarico, viene fissata una nuova seduta per l'estrazione, della quale è data comunicazione nel BURVET mediante avviso almeno 10 giorni prima della convocazione della seduta.

9. *Accettazione dell'incarico e adozione dell'atto di nomina*

La nomina, per essere efficace, deve essere accettata dai candidati estratti. La struttura regionale proponente l'atto di nomina provvede quindi a comunicare, entro 15 giorni, l'avvenuta estrazione con nota a firma del Direttore della Sezione competente in materia.

Il soggetto estratto è tenuto, a pena di decadenza dell'estrazione, a comunicare per iscritto, entro 15 dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, la propria accettazione, dichiarando nel contempo:

- di non versare nelle condizioni di inconfiribilità previste dall'articolo 7 del d. lgs 31 dicembre 2012, n. 235;
- l'insussistenza di cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 codice civile e di inconfiribilità specifica all'incarico.

Anche tali dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Poiché per ciascuna nomina da effettuare vengono estratte terne di nominativi, che subentrano in ordine di estrazione nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto primo estratto da nominare, a tutti gli interessati è effettuata la comunicazione di avvenuta estrazione.

Qualora i soggetti primi estratti non accettino l'incarico o non producano l'accettazione completa delle dichiarazioni nel termine sopra indicato, l'estrazione è inefficace; in tal caso l'accettazione e la produzione delle dichiarazioni sopra specificate vengono richieste al soggetto estratto in ordine immediatamente successivo.

Resta inteso che, qualora nessun estratto produca l'accettazione e le relative dichiarazioni, è fissata una nuova seduta pubblica di cui al punto 8 per procedere alle nuove estrazioni.

La nomina avviene con deliberazione della Giunta regionale entro il termine di scadenza previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 10/1995.

La Struttura regionale competente effettua il controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti estratti prescritto dall'art. 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Qualora nel periodo immediatamente successivo alle nomine, e comunque non oltre sei mesi dalle stesse, dovessero intervenire motivi ostativi o impedimenti all'esercizio degli incarichi appena conferiti, la



Giunta regionale, ai fini dell'economia del procedimento, procede all'estrazione di nuove terne di nominativi, senza avviare una nuova procedura di avviso.

10. Perdita dei requisiti di iscrizione e cancellazione dall'elenco

I soggetti nominati potrebbero perdere, nel corso dell'incarico, i requisiti richiesti per l'iscrizione agli elenchi.

Trattasi, ad esempio, delle fattispecie di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, piuttosto che della cancellazione dal registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Al verificarsi di tali ipotesi, gli interessati sono tenuti a darne comunicazione al direttore generale di ciascuna Azienda tenutaria dell'elenco cui i medesimi sono iscritti.

La comunicazione all'Azienda deve essere effettuata entro e non oltre 10 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento o da quella in cui ne è venuto a conoscenza; il direttore generale provvede quindi alla cancellazione entro 10 giorni dalla comunicazione medesima.

Qualora l'Azienda, anche nel corso delle attività di controllo di cui all'art. 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, di cui al punto 12, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, verifichi l'infedeltà delle dichiarazioni medesime o l'eventuale sopravvenienza delle condizioni di decadenza, procede alla cancellazione dall'elenco in contraddittorio con l'interessato.

11. Perdita dei requisiti di iscrizione e cancellazione dall'elenco dei soggetti nominati a revisore unico dei conti o revisore supplente. Decadenza dalla nomina.

Per i soggetti nominati, la perdita dei requisiti e delle condizioni richiesti per l'iscrizione agli elenchi di cui trattasi comporta la decadenza dall'incarico, oltre alla cancellazione dall'elenco; i medesimi sono quindi tenuti a darne comunicazione al Presidente della Giunta regionale entro e non oltre 10 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento o da quella in cui ne sono venuti a conoscenza. La dichiarazione di decadenza dall'incarico è di competenza della Giunta regionale.

In ogni caso, i soggetti nominati rendono annualmente all'Amministrazione nominante la propria dichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di inconfiribilità previste dall'art. 7 del decreto legislativo 31/12/2012, n. 235, delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 codice civile, nonché di inconfiribilità specifica all'incarico.

Anche l'infedeltà delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 comporta la decadenza dall'incarico e la cancellazione dagli elenchi aziendali.

In ogni caso la decadenza è pronunciata in contraddittorio con l'interessato, con le procedure di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 53/1993; a seguito del provvedimento della Giunta regionale è avviato il procedimento di aggiornamento dell'elenco aziendale interessato, finalizzato alla nuova nomina mediante estrazione.

Resta inteso che in tali fattispecie il direttore generale provvede alla cancellazione del soggetto decaduto dall'elenco aziendale, su segnalazione della Giunta medesima.

La cancellazione dall'elenco è altresì conseguenza di provvedimenti della Giunta regionale di revoca per giusta causa della nomina nei casi di violazione dei doveri e degli obblighi stabiliti dalla legge, dallo Statuto o dal Codice Etico aziendale nonché per altri gravi motivi attinenti alla funzionalità dell'Azienda.

12. Aggiornamento dell'elenco

Ogniquale volta la Giunta regionale deve provvedere alle nomine di cui trattasi, la procedura è avviata mediante pubblicazione di estratto di avviso nel BURVET e di avviso integrale nel sito internet istituzionale dell'Azienda/e interessata/e.

Detta procedura è quindi avviata anche in caso di rinuncia, decadenza, revoca o impedimento non temporaneo del revisore unico dei conti titolare; i revisori supplenti possono esercitare solo transitoriamente la funzione di cui trattasi, in caso di assenza o impedimento del titolare o nelle more della nuova nomina del medesimo.

Il direttore generale procede dunque all'aggiornamento dell'elenco vigente mediante conferma degli iscritti ed iscrizione dei nuovi richiedenti risultati in possesso dei requisiti di cui al punto 2.

I candidati già iscritti all'elenco vigente, ai fini del mantenimento dell'iscrizione, sono tenuti a confermare il proprio interesse a detta iscrizione, congiuntamente alla dichiarazione relativa al permanere del requisito di iscrizione al registro dei revisori legali ed all'assenza delle citate cause di inconfiribilità e



89e88e19



decadenza. A tal fine, ciascuna Azienda provvederà a chiedere ai soggetti già iscritti negli elenchi di produrre le dichiarazioni sopra citate.

13. Controlli sulle richieste di iscrizione e sulla veridicità delle dichiarazioni

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ciascuna Azienda Territoriale è tenuta ed effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto.

Tali controlli sono effettuati con le modalità di cui all'art. 43 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, anche attraverso strumenti informatici o telematici.

Per quanto riguarda l'infedeltà delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 si rinvia a quanto già previsto ai punti 10 e 11.

14. Cancellazioni dall'elenco

L'elenco è aggiornato con cadenza annuale, al 1° gennaio di ciascun anno, con provvedimento del direttore generale che procede, su richiesta degli interessati, ad effettuare le eventuali cancellazioni.

15. Disposizione transitoria

In sede di prima applicazione, giacché la nomina dei revisori deve essere effettuata entro il 20 dicembre 2015, la pubblicazione dell'estratto e degli avvisi è effettuata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Nelle more della nuova nomina del revisore unico, il collegio dei revisori dei Conti continuano a svolgere le proprie funzioni nel rispetto della normativa vigente in materia di *prorogatio* degli organi.



89e88e19

